CAMERA DEI DEPUTATI N. 817-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **BARONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 dicembre 1963 *(Stampato n. 270)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 dicembre 1963

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, recante norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura della diga del Vajont del 9 ottobre 1963

Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono state adottate alcune prime provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963. Tali provvidenze si riferiscono in modo particolare alla ricostruzione delle località devastate; agli interventi assistenziali; alla sospensione del pagamento dei tributi; alle integrazioni a favore dei bilanci comunali e provinciali; agli interventi a favore delle

aziende agricole, industriali, commerciali e artigiane e a favore dei lavoratori subordinati: con un onere, per il solo esercizio finanziario 1963-64, di lire 12.520 milioni.

Con decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, sottoposto ora all'esame della Camera per la conversione in legge, vengono adottate altre provvidenze al fine di assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone devastate e di talune zone adiacenti (in particolare, la zona di Cimolais), con un onere, per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 7.000 milioni, così ripartito: lire 4.000 milioni per interventi relativi alla sicurezza; lire 3.000 milioni per interventi urgenti di assistenza e soccorso.

Non vi sono particolari osservazioni circa il secondo stanziamento, pari a lire 3.000 milioni: esso riguarda il Ministero dell'interno ed ha carattere integrativo dello stanziamento di lire 1.000 milioni disposto per interventi assistenziali dall'articolo 7 della citata legge 4 novembre 1963, n. 1457. Si tratta di provvedere agli interventi urgenti di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite dal disastro.

Lo stanziamento di lire 4.000 milioni, disposto sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, riguarda invece un complesso di opere, necessarie e indifferibili, « atte a garantire la sicurezza della zona e ad evitare che ulteriori manifestazioni franose possono provocare fenomeni o sconvolgimenti simili a quelli disastrosi lamentati in occasione della recente sciagura ».

Converrà innanzi tutto rilevare che tale stanziamento viene disposto « fatto salvo... il diritto di rivalsa dello Stato verso terzi eventualmente responsabile del disastro ».

Si tratta di provvedere a un complesso di interventi di somma urgenza ritenuti necessari sotto il profilo della sicurezza. Essi vengono attribuiti, in deroga ai limiti di competenza territoriale (suddivisa fra i Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste) e per valore, alla competenza del Magistrato alle acque di Venezia, su direttive del Consiglio superiore di lavori pubblici.

Fra gli scopi da raggiungere, emerge in particolare la necessità di evitare che una eventuale nuova frana possa determinare un movimento nel lago residuo a monte della frana del 9 ottobre, con trabocco dell'acqua sul versante a monte del lago medesimo e conseguente inondazione della zona sottostante la Sella di Sant'Osvaldo, nella quale si trova l'abitato di Cimolais.

Occorre altresì evitare che le acque del lago residuo, ora privo di emissario, possano superare, anche in assenza di frane, un determinato livello di sicurezza, sempre al fine di impedire conseguenti possibili trabocchi a danno dell'abitato di Cimolais.

Occorre infine controllare la struttura della diga e garantire da ogni possibile rischio la valle del Piave.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha emanato le proprie direttive con il voto 18 ottobre 1963, n. 2136, e con il voto 5 novembre 1963, n. 2231, ispirandosi ai seguenti criteri: conservare la diga nella nuova funzione di sostegno del materiale franato; controllare la struttura della diga per le imposte e l'arco nella nuova situazione di vincolo e di carico; evitare l'arrivo di materiale di frana nel letto del Piave; estromettere nel tempo più rapido possibile le acque meteoriche del lago residuo.

Sulla base di tali criteri, è stato predisposto un vasto complesso di studi, ricerche e lavori. Ricorderò in particolare che si è provveduto all'appalto dei seguenti lavori: 1) soprassoglio fisso sulla Sella di Sant'Osvaldo; 2) diaframmatura della zona detritica superiore della Sella di Sant'Osvaldo; 3) impianto di pompe per il sollevamento meccanico delle acque del lago residuo fino alla Sella di Sant'Osvaldo; 4) galleria di sfioro da quota 720 verso Cimolais per lo scarico nella Cimoliana; 5) sondaggi per la riattivazione della galleria di sorpasso frana da quota 624 verso la forra anteriore alla diga quale scarico di fondo del lago residuo; 6) costruzione di linee elettriche e strade a servizio degli impianti di cui sopra; 7) riattivazione delle sistemazioni idrauliche lungo il tratto di Piave da Longarone a Fener.

Sono da appaltare: 1) la sistemazione dell'alveo del Vajont a valle della diga fino all'imbocco sul Piave; 2) i canali di sgrondo per la diversione delle acque dei torrenti: Tuora, Zemola e Alto Vajont per una portata complessiva di 1,800 metri cubi per secondo per un bacino complessivo di 23,800 chilometri quadrati.

Taluni dei lavori di cui sopra (soprassoglio fisso sulla Sella di Sant'Osvaldo e sistemazioni idrauliche lungo il tratto di Piave da Longarone a Fener) sono eseguiti direttamente dal Magistrato alle acque; gli altri sono eseguiti dall'E.N.E.L.

La Commissione lavori pubblici, esaminato il decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, ha deliberato all'unanimità di proporne la conversione in legge senza modificazioni.

BARONI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, concernente norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura causata dalla diga del Vajont il 9 ottobre 1963.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.